

# **COMUNE DI BOCA**PROVINCIA DI NOVARA



Via Unità d'Italia n° 1 - 28010 - Tel. 0322 87129 Fax 0322 870096 Codice Fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032 **e-mail** info@comune.boca.no.it

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 08/15**

Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette a vincolo ai sensi della parte III del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s.m. ed i.

Richiedenti: Bisetti Arnaldo residente in Via C.Cobianchi n. 8, Boca

Bisetti Dario residente in Via Don Luigi Godio n. 9, Borgomanero

<u>Intervento</u>: Demolizione parziale di fabbricato e rimozione copertura immobile al Fg. n. 4 Mappale 1034, demolizione fabbricato esistente al Fg. n. 4 Mappale. 1032.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m.i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice.

Premesso altresì che la Legge Regionale n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. i. "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" stabilisce le procedure e le competenze al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista la Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. i." Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e dei paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137)", che delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, ad eccezione degli interventi di competenza regionale elencati all'art. 3, comma 1 della stessa legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione.

Considerato che il Comune di Boca con D.C.C. n.2 del 11.07.2014 (immediatamente eseguibile) rettificata con D.C.C. n. 4 del 05.09.2014 (immediatamente eseguibile) ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio fra i Comuni di Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Sizzano, Ghemme.

Considerato altresì che il Comune di Boca, in ottemperanza a quanto stabilito nella D.G.R. n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 con riferimento al D.Lgs n. 42/04 e s. m. i., ha individuato due differenti Responsabili del Procedimento al fine di differenziare il procedimento urbanistico-edilizio da quello paesaggistico.

Vista l'istanza presentata in data 01.12.2015 prot. 3295 di Autorizzazione Paesaggistica in virtù di subdelega da parte dei Sig.ri Bisetti Arnaldo residente in Boca – Via C.Cobianchi n. 8 e Bisetti Dario residente in Borgomanero – Via Don Luigi Godio n. 9 per effettuare opere di:

- Demolizione parziale di fabbricato e rimozione copertura immobile al Foglio n. 4 Mappale 1034;
- Demolizione fabbricato esistente al Foglio n. 4 Mappale 1032;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 allegati all'istanza a firma del progettista Geom. Guglielmetti Gianluca con studio in Bogogno – Via IV Novembre n.16;

Rilevato che l'area oggetto di intervento risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs n. 42 /2004 e s. m.i., in ragione di :

• Compresa nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett.c), del su citato D.Lgs n. 42/2004 e s. m. i. in quanto : ricadente nella fascia di 150 metri dal Rio Marello

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 149 del D.Lgs n. 42 /2004 e s. m. i. ed all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. i.

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e che pertanto l'intervento stesso rientra tra quelli di competenza comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32/2008 e s. m.i.

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio.

Ricordato che con nota del 23.12.2015 prot.3498 si è provveduto a richiedere parere vincolante ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) D.Lvo 42/2004 e s.m.i. alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;

Visto il parere favorevole pervenuto in data 23.03.2016 prot. 792 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte Orientale – Torino ( prot.6222– 34.10.05/80 del 22.03.2016) con la seguente prescrizione:

"Si segnala di aver verificato dalla documentazione trasmessa la presenza di una pittura a soggetto sacro, fortemente degradata e trasformata; si richiede, di documentare la situazione attuale con un rilievo fotografico accurato dell'intero dell'edificio, da conservarsi presso l'archivio edile comunale e da inviare presso l'Ufficio scrivente, al fine di tenere memoria dello status quo."

Visto il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Vista la L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. i." Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" .

Vista la L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 n. 32 e s. m. i." Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Considerato che l'intervento così come preventivato non provoca pregiudizio al contesto esistente.

### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs n. 42/2004 e s. m. i., i Sig.ri Bisetti Arnaldo residente in Boca – Via C.Cobianchi n. 8 e Bisetti Dario residente in Borgomanero – Via Don Luigi Godio n. 9 all'esecuzione degli interventi come da progetto presentato, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni particolari:

- 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 20/1989 e s. m. i., la presente autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovranno essere sottoposti a nuova autorizzazione.
- 2. La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs n. 42/2004 e s. m.i. e dell'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.
- 3. L'intervento potrà essere realizzato esclusivamente previa acquisizione del relativo titolo abilitativo urbanistico-edilizio (P.d.C.) o presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in conformità alle vigenti norme in materia.
- 4. Ai sensi dell'art.159 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m. i., una copia completa della presente Autorizzazione Paesaggistica, viene contestualmente trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte Orientale, la quale ai sensi del comma 3 del predetto articolo, ha la facoltà di esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione stessa il potere di annullamento. Entro tale termine è data facoltà al titolare del provvedimento di partecipare al procedimento, anche tramite la presentazione di documenti e memorie illustrative.
- 5. Ai sensi della dell'art. 15, comma 1bis, della L.R. n. 20/1989 e s.m.i., una copia completa della presente Autorizzazione Paesaggistica viene trasmessa alla Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, per l'attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della delega.
- 6. Ai sensi della dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 20/1989 e s.m.i., La Giunta Regionale, fatta salva la possibilità di annullamento della presente Autorizzazione Paesaggistica da parte del Ministro per i Beni culturali ed Ambientali, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che la stessa autorizzazione sia suscettibile di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere propri provvedimenti a salvaguardia del bene ambientale tutelato dalla presente legge.
- 7. L'assoluto rispetto delle indicazioni progettuali costituenti la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Boca, lì 23 marzo 2016

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to FORNARA Dott. Giorgio

La presente autorizzazione è stata affissa per estratto all'albo pretorio in data 30.03.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Boca, lì 30.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FORNARA Dott. Giorgio